



6

Decreto federale sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di educazione e per le borse di studio a studenti e artisti stranieri negli anni 2021–2024

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 4 della legge federale dell'8 ottobre 1999² sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità;

visto l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1987³ sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2020⁴,

decreta:

Art. 1 Cooperazione internazionale in materia di educazione

¹ Per gli anni 2021–2024 per le seguenti attività di promozione secondo l'articolo 3 della legge federale dell'8 ottobre 1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

- a. 198,9 milioni di franchi per le attività nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità e cooperazione nell'educazione;
- b. 27,0 milioni di franchi per le attività nell'ambito della promozione di talenti e delle cooperazioni internazionali a livello istituzionale.

² I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.

¹ RS 101
² RS 414.51
³ RS 416.2

⁴ FF 2020 3295

Art. 2 Blocco di una parte del limite di spesa e revoca del blocco

¹ 39,6 milioni di franchi del limite di spesa di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a sono bloccati.

² Il Consiglio federale può revocare il blocco se negli anni 2021–2024 la crescita del settore ERI, compresi i programmi europei (Orizzonte, Erasmus+, Europa digitale, Copernicus), non supera il 3 per cento.

Art. 3 Borse di studio a studenti e artisti stranieri

¹ Per gli anni 2021–2024 è stanziato un credito d'impegno di 39,6 milioni di franchi per le borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera.

² I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.

Art. 4 Previsioni sul rincaro

I crediti d'impegno si fondano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro:

- a. 2021: +0,4 per cento;
- b. 2022: +0,6 per cento;
- c. 2023: +0,8 per cento;
- d. 2024: +1,0 per cento.

Art. 5 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.